

**Delib.G.P. 6 ottobre 2008, n. 3555 <sup>(1)</sup>.**

**Criteri per l'organizzazione dei servizi di trasporto alunni.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2008, n. 44, suppl. n. 1.

---

La Giunta provinciale

omissis

Delibera

---

- 
1. di revocare i criteri per l'organizzazione di servizi di trasporto alunni, approvati con *Delib.G.P. 26 febbraio 2007, n. 560*;
  2. di rimborsare le spese di viaggio alle alunne e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, che per recarsi a scuola utilizzano mezzi di trasporto non convenzionati con la Provincia Autonoma di Bolzano;
  3. di mettere a disposizione alle direzioni scolastiche un budget di servizi in assuntoria per il trasporto degli alunni dal 1° all'8° anno scolastico (elementari e medie) ammessi al trasporto scolastico. Il budget non può superare il 15% dei costi totali dei servizi approvati. Le direttive per l'utilizzo del budget e i criteri per l'assegnazione di tale verranno elaborati dalle ripartizioni competenti.
- 
- 

Allegato A

**Criteri per l'ammissione al servizio di trasporto scolastico**

## **Articolo 1**

### *Finalità.*

1. La Provincia Autonoma di Bolzano garantisce, nei limiti delle proprie risorse finanziarie e tecniche, un servizio di trasporto scolastico per le alunne e gli alunni.
  2. Il servizio di trasporto scolastico è garantito mediante l'utilizzo del servizio pubblico di linea o dei servizi di trasporto speciali.
  3. Se dovessero mancare le premesse per l'istituzione di un servizio di trasporto scolastico, può essere concesso alle alunne ed agli alunni che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 un rimborso spesa.
- 
- 

## **Articolo 2**

### *Servizio pubblico di linea.*

1. Possono usufruire del servizio pubblico di linea, ai sensi della deliberazione vigente della Giunta provinciale che regola l'abbonamento annuale per alunne ed alunni e studentesse e studenti, tutte le alunne e gli alunni che frequentano scuole di ogni ordine e grado riconosciute dallo stato, scuole professionali o corsi serali (a tempo pieno).
  2. Apprendisti o coloro che frequentano una formazione di base nel settore sociale, i quali frequentano una scuola rispettivamente formazione di base una volta in settimana oppure in forma di corsi a blocco, hanno diritto al trasporto scolastico su servizi pubblici di linea gratuito se il percorso casa-scuola ha una distanza minima di 2 chilometri.
- 
- 

## **Articolo 3**

### *Aventi diritto al servizio di trasporto speciale.*

1. Hanno diritto al servizio di trasporto speciale le alunne e gli alunni che frequentano scuole di ogni ordine e grado riconosciute dallo stato o corsi serali (a tempo pieno) che abbiano i seguenti requisiti:
  - a) residenza o dimora in Provincia;
  - b) usufruiscono giornalmente del servizio di trasporto alunni;
  - c) il tragitto più corto percorribile a piedi tra casa e scuola abbia la seguente distanza minima:
    - 2 chilometri per alunne ed alunni delle scuole elementari;

- 2,5 per alunne ed alunni delle scuole secondarie e professionali;

- 2 chilometri per alunne ed alunni delle scuole secondarie di I grado se l'abitazione si trova al di sopra di 1300 m di altitudine.

2. Alunne ed alunni, i quali non hanno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e bambini delle scuole materne con un accompagnatore messo a disposizione dal comune responsabile, possono utilizzare servizi di trasporto già istituiti come ospiti fino alla fine dell'anno scolastico. Questo vale soltanto se nei mezzi utilizzati per i servizi di trasporto alunni ci sono a disposizione posti a sedere liberi. Le scuole rispettivamente i comuni hanno il compito di decidere in base ai criteri della distanza e dell'età degli alunni chi potrà usufruire del servizio di trasporto come alunno ospite.

3. Per alunni/e convittori/trici, i/le quali per recarsi al convitto scolastico non possono utilizzare un servizio di trasporto pubblico di linea all'inizio della settimana ovvero dopo giorni di ferie scolastiche per la corsa dalla fermata centrale più vicina al convitto, e per la corsa al termine della settimana scolastica dal convitto alla fermata suddetta, può essere istituito un servizio speciale in deroga al comma 1 b) <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma aggiunto dalla *Delib.G.P. 10 ottobre 2011, n. 1542*.

---

#### **Articolo 4**

##### *Servizi di trasporto speciale.*

1. Un servizio di trasporto speciale può essere istituito qualora almeno due alunne ed alunni delle scuole elementari risp. quattro alunne ed alunni delle scuole secondarie o delle scuole professionali per recarsi alla scuola più vicina o di pertinenza non possano utilizzare un servizio pubblico di linea risp. se i tempi d'attesa in caso d'utilizzo di un servizio pubblico di linea prima dell'inizio o dopo la fine delle lezioni sono superiori a 30 minuti. Per alunni e alunne delle scuole secondarie di II grado e delle scuole professionali il tempo minimo d'attesa per lezioni pomeridiane è aumentato a 60 minuti.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo può essere istituito un servizio speciale di trasporto per almeno due alunne ed alunni delle scuole secondarie di I grado, se l'abitazione si trova al di sopra di 1300 m di altitudine.

3. In frazioni comprendenti agglomerati di case si può prendere un solo punto di riferimento per il rilevamento della distanza minima dalla scuola.

4. Il servizio di trasporto speciale è svolto tramite punti di raccolta, che di norma non distano più di 400 metri dall'abitazione.

5. In casi eccezionali può essere istituito un servizio di trasporto speciale indipendentemente dai presupposti di cui all'articolo 3 e 4. Sono da considerarsi eccezionali quei casi in cui la famiglia per motivi oggettivamente dimostrabili non è in grado di accompagnare il proprio figlio ed il percorso è accidentato.

6. Un servizio di trasporto speciale può essere istituito per le alunne e gli alunni disabili indipendentemente dai presupposti di cui agli articoli 3 e 4. Per i suddetti alunni è garantito, ai sensi degli *articoli 14 e 16 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20*, e successive modifiche, anche un servizio di accompagnamento.

7. Se durante l'anno scolastico per alunni e alunne portatori/trici di handicap vengono necessitati trasporti aggiuntivi per un tempo limitato per tirocini, gite, terapie o altro, la decisione sull'approvazione risp. sulla respinta di questi trasporti spetterà alla ripartizione diritto allo studio, università e ricerca scientifica.

---

---

### **Articolo 5**

#### *Numero delle corse giornaliere.*

1. Il servizio di trasporto speciale ed il rimborso spese sono previsti per due corse giornaliere, una di andata ed una di ritorno.

2. Il servizio di trasporto speciale ed il rimborso spese possono consistere anche in quattro corse giornaliere, qualora le alunne e gli alunni frequentino sia al mattino che al pomeriggio le lezioni, corsi di sostegno o di recupero o ovvero partecipino ad un servizio qualificato di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico, ai sensi dell'articolo 16/bis della *legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7*, e successive modifiche.

3. Le corse previste dei servizi sono eseguite indipendentemente dal numero delle alunne e degli alunni, che ne fanno utilizzo. Al pomeriggio per motivi organizzativi possono essere eseguite per ogni servizio speciale istituito, al massimo due separate corse di ritorno.

4. Alle direzioni scolastiche è messo a disposizione un budget di servizi in assuntoria per il trasporto degli alunni dal 1° all'8° anno scolastico (elementari e medie) ammessi al trasporto scolastico. Il budget non può superare il 15 % dei costi totali dei servizi approvati. Le direttive per l'utilizzo del budget e i criteri per l'assegnazione di tale saranno elaborati dalle ripartizioni competenti.

---

---

### **Articolo 6**

#### *Organizzazione.*

1. Le alunne e gli alunni che intendono usufruire di un servizio di trasporto scolastico, devono inoltrare entro il 31 marzo di ogni anno un'apposita domanda alla scuola presso la quale intendono iscriversi per il successivo anno scolastico.

2. Il termine per la presentazione della domanda può essere prorogato fino al 30 settembre di ogni anno nel caso in cui vi sia un cambio di scuola, residenza o dimora oppure per ulteriori motivi oggettivamente dimostrabili e nei casi eccezionali ai sensi del comma 5 dell'articolo 4.

3. Le scuole trasmettono on line i dati relativi alle domande entro il 21 aprile di ogni anno all'ufficio trasporto di persone.

4. L'Ufficio trasporto di persone trasmette all'ufficio assistenza scolastica entro il 30 maggio di ogni anno la proposta definitiva concernente l'istituzione dei servizi di trasporto speciali.

5. L'Ufficio assistenza scolastica trasmette, entro 8 giorni dalla ricezione della proposta definitiva, ai singoli Comuni l'elenco dei servizi di trasporto speciali che si prevede di istituire nel singolo Comune.

---

---

### **Articolo 7**

#### *Periodo degli esami.*

1. Durante il periodo degli esami sono prorogati tutti i servizi di trasporto alunni, indipendentemente dal numero di alunni.

---

---

### **Articolo 8**

#### *Contributo spese.*

1. Possono usufruire del servizio di trasporto gratuito sia tutte le alunne e gli alunni che frequentano scuole di ogni ordine e grado riconosciute dallo stato, scuole professionali o corsi serali (a tempo pieno) sia apprendisti o coloro che frequentano una formazione di base nel settore sociale, di cui all'articolo 2 comma 2.

2. Per l'emissione di un duplicato si richiede agli aventi diritto ai sensi della deliberazione vigente della Giunta provinciale che regola l'abbonamento annuale per alunne ed alunni e studentesse e studenti 10,00 Euro. Il presente importo potrà essere aumentato annualmente dalla Giunta provinciale.

---

---

### **Articolo 9**

#### *Rimborso spese.*

1. Alle alunne ed agli alunni, i quali pur essendo in possesso dei requisiti per il trasporto scolastico, di fatto non possono utilizzarlo è concesso un contributo chilometrico nella misura di 0,25 Euro per il tragitto scuola-abitazione.

2. L'importo complessivo è calcolato come segue: giorni scolastici x corse giornaliere (due o quattro) x distanza (in km) x 0,25 Euro.

3. Alunne e alunni delle scuole di ogni ordine e grado, che per recarsi a scuola utilizzano mezzi di trasporto non convenzionati con la Provincia Autonoma di Bolzano, possono chiedere il rimborso delle spese di viaggio. Acquistano l'abbonamento per utilizzare il servizio di trasporto non convenzionato e alla fine dell'anno scolastico ottengono il rimborso di questo.

4. Alunne ed alunni frequentanti corsi serali ricevono un rimborso spese nell'ammontare della tariffa giornaliera extraurbana per biglietti ordinari. Il rimborso spese è concesso qualora i tempi d'attesa prima dell'inizio o dopo la fine delle lezioni sono superiori a 60 minuti.

5. I genitori o tutori di alunne ed alunni delle scuole elementari della prima e seconda classe, che devono essere accompagnati sul percorso casa - scuola, ricevono il rimborso per l'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico, se gli alunni devono frequentare una scuola al di fuori del comune di residenza.

6. L'importo spettante è liquidato tramite la scuola in una rata unica alla fine dell'anno scolastico. Importi totali inferiori a 50,00 Euro non sono liquidati.

---

---

### **Articolo 10**

#### *Misure disciplinari nell'ambito dei servizi di trasporto speciali.*

1. Qualora alunne e alunni arrechino danni materiali al mezzo di trasporto o compromettano la sicurezza del trasporto, l'impresa di trasporto deve informare tempestivamente l'Ufficio trasporto persone.

2. L'Ufficio trasporto persone informerà a sua volta la scuola per i provvedimenti previsti dall'ordinamento scolastico e il consiglio di classe deciderà sui provvedimenti disciplinari da adottare.

3. Ai fini della sicurezza del trasporto nell'ambito del servizio trasporto speciale, nei casi in cui le circostanze siano tali da sconsigliare il proseguimento del viaggio, il conducente può chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

4. Per i danni causati volontariamente o per negligenza vale il principio della riparazione, cioè gli alunni ovvero i genitori devono provvedere al rimborso dei danni causati.

---

---